



TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO CONCORSUALE

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr.ssa Nicoletta Curci	Presidente relatore
Dr. Sergio Garofalo	Giudice
Dr.ssa Elena Piccinni	Giudice

Nel procedimento iscritto al n. 71-1/2023 per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII promosso da

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso proposto il 20.6.2023 i coniugi
 unitamente al loro figlio hanno chiesto dichiararsi l'apertura della procedura di liquidazione controllata *ex art. 270 CCII*, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, allegando solo parte della documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, tra cui: l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; una esposizione della situazione patrimoniale e reddituale di ciascuno; la dichiarazione di non aver compiuto atti di straordinaria amministrazione nel quinquennio anteriore; la relazione del gestore della crisi, dott.ssa Maria Lucetta Russotto, sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori.

In mancanza di soggetti contraddittori, ovverosia portatori di un interesse contrario all'apertura della procedura di liquidazione controllata, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio senza disporre la preventiva convocazione delle parti (cfr. Cass. 20187/2017 nonché, in tema di apertura della liquidazione controllata su richiesta del debitore, Trib. Verona 20.9.2022 in Il Fall. 12/2022)

*

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, *ex art. 27 c. 2 CCII*, in ragione del comune luogo di residenza dei ricorrenti (componenti il medesimo nucleo familiare).

2. Gli istanti sono precettori di trattamenti pensionistici e non risultano svolgere attività di impresa commerciale in forma individuale né rivestire la qualità di soci illimitatamente responsabili di società di persone; non sono, quindi, assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Il loro sovraindebitamento si profila avere un'origine comune derivando dalle fideiussioni prestate a favore della "società di famiglia",

Risultano pertanto ricorrenti i requisiti per la presentazione di un ricorso unitario *ex art. 66 CCII* diretto all'apertura della procedura di liquidazione controllata dell'intero patrimonio degli istanti.

Invero, pur riferendosi l'art. 66 CCII alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, disciplinate dal Capo II del Titolo IV, costituisce tesi affermata dalla maggioritaria giurisprudenza di merito, sotto il vigore dell'art. 7 *bis* della L. 3/2012, introdotto dal D.L. 137/2020 conv. con modificazioni nella legge 176/2020 della L. 3/2012 cit., che il ricorso unitario ad un'unica procedura da parte di membri della stessa famiglia riguardi anche la presentazione della domanda di liquidazione laddove sussistano una sostanziale equivalenza dei patrimoni da liquidare e, soprattutto, la solidarietà passiva dei familiari rispetto a gran parte dell'esposizione debitoria; tanto, vuoi in ossequio al principio di ragionevolezza nell'affrontare sistematicamente lo squilibrio finanziario correlato alla vita in comune vuoi per ragioni di evidente economia processuale (cfr. Trib. Busto Arsizio 18.3.2021 in Fall.6/2021; Trib. Mantova 8.4.2018 in www.ilfallimentarista.it; Trib. Napoli 2.4.2019 in DeJure).

Resta ferma, in ogni caso, la necessità di procedere alla formazione di distinte masse, attive e passive, nonché d'indagare, riguardo a ciascuno dei proponenti, la ricorrenza dei presupposti soggettivi richiesti dalla disciplina.

3.1. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, *ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII*.

Stando al prospetto riepilogativo dei debiti esposto nel ricorso ed avallato dall'OCC, escluso il compenso dovuto allo stesso OCC (che, a tenore dell'art. 66, ult. comma, CCII, dovrà essere ripartito tra i membri della famiglia *in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno*), i tre ricorrenti risultano solidalmente esposti verso il Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo per oltre € 229.500,00, mentre [] e [] risultano altresì esposti, in solido tra loro, verso tre diversi istituti di credito per oltre € 491/mila.

Inoltre, [] risulta avere debiti personali per oltre € 32.600 circa, [] per € 2.600,00 circa e [] per oltre € 321/mila.

Escludendo il debito portato dal compenso concordato con l'OCC e valutando le posizioni dei singoli ricorrenti emerge l'esistenza di una esposizione totale pari a € 262.214,17 a carico di [] pari a € 723.366,81 a carico di [] e di € 1.042.020,75 a carico di []

Allo stato degli atti, ciascuno dei tre ricorrenti figura percettore di una pensione dell'ammontare mensile netto pari a € 952, quanto a [] a € 572,00, quanto a [] e a € 324,24, quanto a []

Vero è che, come attestato dall'OCC (cfr. pag. 14 della relazione), i ricorrenti non hanno prodotto alcuna dichiarazione fiscale e avrebbero dichiarato "l'assenza di documenti reddituali degli ultimi tre anni".

Oltre ai beni mobili registrati intestati ai ricorrenti (meglio elencati alla pag. 8 del ricorso), valorizzati per complessivi € 24.500, [] risultano titolari al 50% ciascuno, del capitale sociale della [] s.r.l., il cui patrimonio immobiliare, interamente assoggettato alla procedura esecutiva immobiliare n. 380/2011 R.G.Es. pendente dinanzi al Tribunale di Pistoia, risulta essere stato già trasferito.

I ricorrenti figurano altresì titolari di beni immobili assoggettati ad altra procedura esecutiva pendente dinanzi a questo Tribunale (la n. 381/2011 R.G.Es.), nell'ambito della quale due lotti sono stati già trasferiti mentre altri tre sono stati posti in vendita al prezzo base di € 1.145.500,00, con offerta minima di legge per l'esperimento del 7.6.2023 (del cui esito non v'è, tuttavia, evidenza in atti).

A fronte di un patrimonio immobiliare apparentemente capiente ma non prontamente liquidabile – come evincibile degli esperimenti di vendita già andati deserti – appare evidente l'incapacità dei ricorrenti di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni

stante la loro attuale capacità reddituale, il che conforta la ricorrenza dello stato di sovraindebitamento *sub specie* di stato d'insolvenza, come definito dall'art. 2, primo comma, lett. b) CCII.

3.2 La relazione del gestore della crisi, dott.ssa Maria Lucetta Russotto, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti nonché il giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

L'OCC ha depositato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII effettuate all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dei debitori istanti

4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di OCC.

La liquidazione riguarda tutto il patrimonio dei debitori, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che i debitori percepiscono a titolo di pensione e/o emolumenti nei limiti di quanto necessario al mantenimento.

La quota di reddito da riservare ai debitori per il mantenimento del loro nucleo familiare non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII; la decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina della liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari "salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni. Merita, tuttavia, di essere sottolineata la facoltà del liquidatore di subentrare nella procedura esecutiva immobiliare pendente in virtù del richiamo contenuto nell'art. 275 CCII alle disposizioni sulla vendita nella liquidazione giudiziale (e tra esse all'art. 216 c. 10 CCII). Sebbene si tratti di un richiamo operato nei limiti della compatibilità, non vi è motivo per escludere, nella procedura di liquidazione dei debitori "minori", la facoltà di subentro nella procedura esecutiva pendente che è riconosciuta nella liquidazione giudiziale e che era espressamente prevista dalla previgente normativa sulla liquidazione del patrimonio del sovraindebitato (art. 14 *novies* c. 2 L. 3/2012).

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di

- a) nomina giudice delegato la dott. Nicoletta Maria Caterina Curci;
- b) nomina liquidatore la dott.ssa Maria Lucetta Russotto, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) ordina ai debitori di depositare entro sette giorni le dichiarazioni fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori (ove non già fatto);
- d) assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del tribunale);
- g) ordina al liquidatore di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti posto che nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati,
- h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Pistoia il 21.6.2023

Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Curci